



banca confortato la parte del sicuro accoglimento di almeno una delle proposte formulate e solo tre giorni prima della scadenza del termine per l'opposizione comunicato la banca il proprio formale rifiuto ad ogni tipo di transazione; inoltre, in via pregiudiziale eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Bologna, foro di residenza di parte convenuta, essendo sorta l'obbligazione ovvero sottoscritto il contratto di apertura di conto corrente presso la filiale della banca di Bologna e dovendo essere la stessa eseguita sempre presso la sede della filiale ove il rapporto bancario è sorto, con conseguente richiesta di declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Parte opponente, inoltre, eccepiva la carenza di valida procura al difensore della banca, in quanto inserita in calce su foglio separato, senza indicazione del procedimento a cui si riferisce.

Parte opponente, dopo una breve ricostruzione dei fatti intercorsi tra le parti, nel merito, lamentava la mancanza di prova del credito vantato dalla banca, avendo quest'ultima l'onere di fornire la prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente ed inoltre deduceva che [REDACTED] alla data della revoca del rapporto di conto corrente non aveva sforato il fido di euro 100.000,00 concessole, dolendosi dell'illegittimità della segnalazione in Centrale dei Rischi.

Inoltre, parte opponente deduceva che in base ad una propria consulenza econometrica è emersa l'applicazione del corso del rapporto bancario di interessi usurari ed anatocistici e dava atto del mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.

Parte opponente, in via pregiudiziale chiedeva la declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Bologna; in via preliminare domandava il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione; nel merito, in via principale, l'accertamento e la declaratoria per i motivi dedotti in citazione della nullità, invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, l'accertamento e la declaratoria che parte opponente risponderà nel limite dell'importo che emergerà in sede istruttoria, previo accertamento del CTU in relazione all'usura e all'anatocismo; in ogni caso con richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17.09.2018, si costituiva Banca Credito di Romagna, che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione in opposizione avversario ed, in primo luogo, deduceva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza, in quanto, in relazione al luogo in cui l'obbligazione di pagamento deve essere adempiuta, la filiale della banca non assume autonomia, rilevando invece la sede legale della banca, come peraltro espressamente convenuto in contratto dalle parti.

Parte opposta, in secondo luogo, quanto all'eccezione di invalidità della procura alle liti, rilevava come dalla complessiva lettura degli atti processuali emerga chiaramente che la stessa è parte integrante del ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente, con espresso riferimento al procedimento monitorio; quanto, invece, alle contestazioni mosse da parte opponente in ordine alla revoca dell'affidamento, evidenziava come sia stata contrattualmente pattuita la facoltà per la banca di recedere in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta dall'apertura di credito.

Inoltre, parte opposta deduceva l'infondatezza dell'opposizione con riferimento alla doglianza di carenza di prova del credito azionato a titolo di saldo debitorio, risultando le generiche questioni sollevate dal correntista sprovviste di adeguata prova.

Pertanto, parte opposta, preliminarmente, domandava l'accoglimento dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'avversa opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata, la condanna, in ogni caso, di parte opponente a corrispondere alla banca, per il rapporto, titolo e causale di cui in atti, la somma complessiva, alla data del 28.03.2018, di euro 78.373,48 e/o quella diversa somma, maggiore o minore, che fosse ritenuta di ragione all'esito dell'istruttoria, oltre agli interessi convenzionali dal 29.3.2018, contrattualmente previsti al saldo; in ogni caso con vittoria di spese di lite, anche della fase monitoria.

Con ordinanza del 19.01.2019, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice, ritenute le eccezioni preliminari decidibili unitamente al merito, concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, dando atto del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010, assegnava alle parti termine di giorni quindici per depositare la domanda di mediazione e rinviava all'udienza del 11.09.2019.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di Forlì n. 5 del 21.03.2019, la causa veniva assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal 5.04.2019.

All'udienza del 11.09.2019, il giudice prendeva atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, come da verbale depositato telematicamente in data 9.09.2019, autorizzava la produzione della consulenza tecnica di parte già depositata dal nuovo difensore di parte opponente in data 5.09.2019 e, su richiesta congiunta delle parti, assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Le parti provvedevano poi a depositare le rispettive memorie istruttorie ed in particolare parte opponente nell'ambito della propria memoria ex art. 183, comma 6, numero 1, c.p.c. precisava la propria domanda chiedendo nel merito di accertare e dichiarare la nullità degli addebiti effettuati dalla banca nel corso del rapporto a titolo di interessi capitalizzati trimestralmente e calcolati ad un tasso ultralegale non pattuito, a titolo di commissioni di massimo scoperto e altre commissioni variamente denominate, oltre che per spese varie e/o trimestrali e, conseguentemente di accertare e dichiarare che, alla data di chiusura del conto 28.03.2018, previa eliminazione degli addebiti nulli, il saldo finale del conto non era a debito della correntista di euro 78.373,48, come indicato e richiesto dalla banca, ma di euro 49.043,30 e/o di quella diversa anche minor somma che risulterà all'esito della causa.

All'udienza del 28.05.2020 svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, come disposto con decreto del 5.05.2020, il giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU la [REDACTED] unicamente con riferimento all'accertamento delle somme addebitate a titolo di commissione omnicomprensiva a far data dal secondo trimestre del 2012.

All'udienza del 29.10.2020, il consulente tecnico d'ufficio prestava giuramento e gli veniva assegnato il quesito già formulato con ordinanza del 28.05.2020 ed integrato nel contraddittorio tra le parti con riferimento alla verifica relativa alla pattuizione contrattuale relativa agli interessi ultralegali e alla relativa capitalizzazione.

Con ordinanza del 21.05.2021, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice, sentite le parti, rilevato che la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 4.02.2021 è esaustiva ai fini della decisione della causa e ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, rigettava l'istanza di rinnovazione della CTU formulata da parte opposta e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26.01.2022, dando atto del carico del ruolo e del rilevante numero di cause già fissate per precisazione delle conclusioni, nonché conformemente al piano di gestione dell'arretrato alla necessità di trattenere in decisione in via prioritaria i fascicoli recanti anno di iscrizione al ruolo anteriore (2016, 2017 e 2018).

Con decreto del 2.01.2022, il giudice, visti gli artt. 36 d.l. n. 23 del 8.04.2020 e 83 d.l. n. 18/2020, confermava l'udienza per i medesimi incumbenti, disponendone lo svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) d.l. n. 18/2020.

All'udienza del 26.01.2022 svoltasi unicamente con modalità di trattazione cartolare, le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che venivano depositate dalle parti.

\*\*\*

L'opposizione proposta dal correntista [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n. 532/2018 è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte che, al fine di una più chiara esposizione, è opportuno trattate in distinte sezioni di motivazione. In particolare, si evidenzia che le stesse verranno analizzate secondo il seguente ordine di trattazione ovvero, partendo con l'analisi delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate da parte opponente,

nonché con alcune precisazioni di carattere preliminare (*sub A*) e procedendo poi con le questioni attinenti al rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza intestati a [redacted] ed azionato in sede monitoria dalla banca (*sub B*).

**A. In merito all'analisi di alcune questioni preliminari: competenza territoriale del Tribunale adito, validità della procura alle liti di parte ricorrente / opposta, condizione di procedibilità della domanda e onere della prova in materia di contratti bancari**

In primo luogo ed in via pregiudiziale, si deve rilevare che l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Bologna sollevata da parte opponente non può trovare accoglimento stante, in via assorbente, l'incompiutezza nella formulazione della stessa, oltre in ogni caso la sua infondatezza.

A tal proposito, si rende, innanzitutto, necessaria una breve considerazione in relazione alle corrette modalità di formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale.

In particolare, si ricorda che il difetto di competenza territoriale derogabile non può essere rilevato d'ufficio, né può esserlo per un motivo d'incompetenza diverso da quello dedotto dalla parte e, conseguentemente, il convenuto – ovvero parte opponente, convenuto in senso sostanziale, con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - ha l'onere di eccepire tempestivamente nel primo atto difensivo l'incompetenza del giudice adito sotto tutti i profili possibili.

Pacifico è, infatti, l'orientamento della giurisprudenza nel ritenere che, in tema di eccezione di incompetenza per territorio derogabile, allorquando nelle controversie in materia di obbligazioni, sia convenuta una persona giuridica, la contestazione da parte di quest'ultima della sussistenza del foro del giudice adito e la conseguente necessaria indicazione del giudice competente deve essere svolta con riferimento, oltre che ai fori speciali concorrenti in materia di obbligazioni, di cui all'art. 20 c.p.c. (cfr. già Cass. n. 24277 del 22.11.2007 e Cass. 25891/2010), anche compiutamente con riguardo a tutti i criteri indicati dall'art. 19 c.p.c.; si ricorda sul punto che *"in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riferimento ad una persona giuridica, la mancata contestazione nella prima difesa utile – dunque, nel caso di specie, in atto di citazione in opposizione – del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (ovvero dell'inesistenza nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito"* (cfr. Cass. n. 26094 del 11.12.2014, Cass. 5725 del 7.03.2013).

Nel caso di specie, si deve pertanto osservare come parte opponente si sia limitata in atto di citazione in opposizione a contestare il foro delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 19 c.p.c. unicamente con riferimento alla sede della società [redacted], sita in Bologna, senza formulare nessun'altra specifica allegazione.

Ciò doverosamente premesso e per completezza espositiva, si rileva che, in ogni caso, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Forlì, facendo applicazione del foro facoltativo delle obbligazioni contrattuali ovvero il luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione avute ad oggetto una somma di denaro determinata ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. coincide con il *"domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza"*.

A tal proposito, si precisa che, come noto, *"le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re, sia del forum destinatae solutionis - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c."* (cfr. Cass. n. 7722 del 20.03.2019 successivo conforme a Cass. S. U. n. 17989 del 13.09.2016).

Nel caso di specie, in atti vi è la prova che il creditore Banca Credito di Romagna, ora Solution Bank ha la propria sede legale principale a Forlì, via Ravegnana angolo via Traiano Imperatore, circostanza

pacifica tra le parti ed emergente dagli atti del presente giudizio, e che il credito pecuniario vantato dalla banca appare liquido e determinato in relazione al titolo contrattuale fatto valere ovvero al conto corrente n. 60/01/00582 aperto in data 25.02.2009 e chiuso in data 28.03.2018, previa revoca degli affidamenti in data 11.10.2017, alla luce di quello che risulta dagli atti alla data di proposizione della domanda ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. (cfr. doc. nn. da 2 a 7 monitorio).

Per quanto di specifico interesse ai fini della presente controversia e non potendosi condividere le deduzioni di parte opponente in ordine alla sede della filiale della banca in cui è stato fisicamente concluso il contratto di conto corrente, ci si limita a richiamare l'orientamento giurisprudenziale in base al quale *"in tema di competenza per territorio, ai fini dell'individuazione del luogo nel quale l'obbligazione deve essere adempiuta, la filiale, pur dovendo essere retta, a norma dell'art. 2205 cod. civ., da un rappresentante indicato nel registro delle imprese, non assume mai autonomia tale da localizzare presso di sé i rapporti che pone in essere, con esclusione totale della sede centrale e del domicilio dell'imprenditore, sicché il domicilio del creditore, cui si riferisce l'art. 1182 cod. civ., si identifica, nei riguardi di una società, con la sede principale, anche nel caso che vi siano filiali (nella specie, sede provinciale o distaccata di banca)"* (cfr. Cass. n. 19473 del 09.11.2012).

Inoltre, una tale previsione trova conferma già nella clausola contrattuale contenuta nelle condizioni di sintesi del contratto di apertura di conto corrente del 25.02.2009 che recita: *"Foro competente - per ogni controversia concernente l'applicazione e l'interpretazione del contratto, il Foro competente è determinato nel contratto medesimo ed è generalmente quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale della Banca o la dipendenza Filiale della Banca stessa"* (cfr. doc. n. 2 monitorio).

Tutto ciò premesso, stante la liquidità e l'esigibilità dell'obbligazione pecuniaria oggetto del presente giudizio e il luogo in cui si trova la sede legale della società creditrice alla scadenza dell'obbligazione, deve in ogni caso ribadirsi la competenza territoriale del Tribunale di Forlì.

In secondo luogo, parimenti destituita di fondamento è l'eccezione sollevata da parte opponente in relazione la pretesa carenza di valida procura alle liti di parte opposta in sede di ricorso per decreto ingiuntivo sulla base delle seguenti ragioni.

Da un lato, infatti, alla luce dell'analisi complessiva degli atti depositati da parte ricorrente Banca Credito di Romagna nell'ambito del fascicolo telematico monitorio recante n. R.G.1244/2018, non è dato ravvisare alcun difetto di rappresentanza o di assistenza ovvero un vizio che determina la nullità della procura rilasciata al difensore ad opera della banca.

In particolare, si osserva la difesa è conferita all'avv. Alberto Gamberini unitamente all'avv. [REDACTED] [REDACTED] specificando il ricorso introduttivo come *"da mandato rilasciato in calce al presente atto, in separato foglio da farne parte integrante"* ed espressamente indicando il mandato contenuto in calce all'atto *"nella presente procedura monitoria contro [REDACTED] negli atti e incombenti successivi, nella successiva procedura esecutiva e nell'eventuale causa di opposizione"*.

Dall'altro lato, si osserva altresì che parte opposta Banca Credito di Romagna, costituendosi nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha offerto in comunicazione valida procura alle liti rilasciata ai medesimi difensori, idonea in ogni caso a sanare qualsiasi ed ipotetica carenza di rappresentanza (cfr. Cass. n. 40110 del 15.12.2021 e Cass. n. 16252 del 29.07.2020).

Sempre in via preliminare e per completezza espositiva, si rileva che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale si è ritualmente avverata, in ragione del verbale con esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria instaurata tra le parti (cfr. nota di deposito di parte opponente del 9.09.2019), in assenza, peraltro, di tempestive e specifiche eccezioni e contestazioni sul punto ad opera delle parti processuali, anche tenuto conto della successiva pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 20.09.2020.

In ultima analisi e dovendo, poi, passare all'analisi delle plurime doglianze sollevate da parte opponente in sede di opposizione in ordine alla prova del credito bancario ingiunto e alla quantificazione dello stesso, innanzitutto, si rende opportuno effettuare le seguenti precisazioni.



Occorre, infatti, precisare che anche nell'ambito del contenzioso bancario la ripartizione dell'onere probatorio segue la regola generale e, pertanto, è sempre doveroso tener presente chi ha intrapreso l'iniziativa giudiziaria, in quanto è evidente che, a seconda che l'iniziativa giudiziaria venga presa dalla banca o dal cessionario del credito, oppure dal cliente, l'onere della prova sarà inevitabilmente destinato a ripartirsi in maniera diversa tra le parti.

Si ricorda che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, il normale regime dell'onere probatorio non risulta modificato neanche quando venga proposta una domanda di mero accertamento negativo del credito di controparte, dal momento che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. n. 500 del 11.01.2017, Cass. n. 14854 del 13.06.2013).

Per un verso, quindi, nei giudizi promossi dal cliente – correntista o mutuatario – per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.

Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di *causa debendi* ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. *ex multis* Cass. n. 7501 del 14.05.2012).

Per altro verso ed in sostanziale analogia, nei giudizi promossi dalla banca che si afferma creditrice nei confronti del proprio cliente, la giurisprudenza di legittimità può dirsi ormai sufficientemente consolidata con riferimento agli oneri probatori gravanti sulla banca/cessionario del credito, prima, in sede monitoria e, poi, nel successivo ed eventuale giudizio contenzioso di opposizione.

Se, infatti, l'art. 50 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) prevede a favore di tutti gli istituti di credito un particolare privilegio probatorio per cui accanto al titolo negoziale è sufficiente la produzione de "l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido", ciò non vale nella successiva fase di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. *ex multis* Cass. n. 7020 del 12.03.2019 e Cass. n. 32792 del 9.11.2021).

Infatti, una volta proposta dal correntista o dal garante comunque coobbligato, l'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo la banca o il cessionario del credito, attrice in senso sostanziale, a fronte di specifiche e puntuali contestazioni di nullità delle clausole negoziali da parte dell'opponente, è proprio quest'ultima a dover provare rigorosamente il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio la fonte negoziale del proprio diritto di credito ovvero il contratto di apertura del rapporto bancario, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, conforme Cass. n. 826 del 20.01.2015), gravando in ogni caso sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

**B. In merito ai motivi d'opposizione in relazione al rapporto bancario di conto corrente azionato dalla banca: prova del credito vantato dalla banca con riferimento al contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582 e ricalcolo del saldo di conto corrente. Necessità di revoca al decreto ingiuntivo opposto**

Tutto ciò doverosamente premesso, ai fini della presente decisione, quanto all'accertamento dell'effettivo saldo di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582 intestato alla società [redacted] al netto di eventuali somme illegittimamente addebitate e pagate dal correntista nel

corso del rapporto bancario, si rende necessario rilevare che in atti è stata depositata da parte opposta idonea e sufficiente documentazione tesa alla verifica e all'effettuazione del ricalcolo del saldo di conto corrente ad opera del consulente tecnico d'ufficio nominato, dott.ssa [REDACTED], tenuto conto delle doglianze di nullità – da considerarsi in ogni caso ritualmente sollevate ed allegate dal correntista (cfr. nota di deposito di parte opponente del 5.09.2019 autorizzata con provvedimento del 11.09.2019) e meglio precisate dal nuovo difensore di parte opponente in sede di prima memoria istruttoria - e, di conseguenza, occorre delimitare e dettagliare il campo di analisi affidato al CTU.

Sotto un primo profilo d'analisi, in relazione al caso di specie, si rende opportuno, infatti, precisare che le doglianze sollevate dal correntista [REDACTED] nell'ambito del proprio atto di citazione esclusivamente in termini di violazione ad opera della banca della disciplina in materia di usura e di anatocismo bancario sono state poi ulteriormente allegate e precisate con richiamo *per relationem* al contenuto della consulenza tecnica di parte, a firma [REDACTED], telematicamente depositata in data 5.09.2019 (cfr. doc. n. 9 parte opponente) e successivamente ampliate nell'ambito della prima memoria istruttoria con riferimento agli interessi calcolati al tasso ultralegale, alle commissioni di massimo scoperto e altre commissioni variamente denominate, oltre alle spese, che non risultano pattuite per iscritto, da considerarsi in ogni caso ammissibili in quanto doglianze attinenti a profili di nullità del contratto bancario azionato in sede monitoria, quindi, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Si ricorda a tal proposito ed in via generale che il giudice può fondare la propria decisione anche su titoli diversi rispetto a quelli dedotti dall'interessato, qualora le cause di nullità contrattuale emergano dagli atti allegati nel processo – nella specie, condizioni economiche addebitate dalla banca al correntista in corso di rapporto, in mancanza di pattuizione in forma scritta, sanzionata con la nullità.

Sotto un secondo profilo di analisi, alla luce di questa necessaria premessa, occorre, precisare che la somma originariamente di euro 78.373,48, oggetto di ingiunzione in sede monitoria, deriva dallo scoperto di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582 intestato alla società [REDACTED] aperto presso la filiale di Bologna di Banca Credito di Romagna in data 25.02.2009 ed estinto con passaggio a sofferenza in data 28.03.2018, come peraltro confermato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pagg. 8 e 9).

In atti vi è la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale con riferimento alla propria domanda creditoria.

In particolare, infatti, per quanto riguarda il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza, parte opposta ha offerto in comunicazione già in fase monitoria copia della relativa documentazione contrattuale, completa delle condizioni economiche e firmata dal cliente, peraltro con apposizione del timbro sociale (cfr. doc. n. 2 monitorio), nonché copia della comunicazione di revoca degli affidamenti concessi mediante lettera raccomandata A/R di intimazione di pagamento del 11.10.2017 (cfr. doc. n. 7 monitorio e doc. n. 2 parte opponente), con conseguente estinzione per giroconto a sofferenza dell'importo complessivo pari ad euro – 78.373,48 in data 28.03.2018.

Inoltre, la banca - come risulta confermato sempre dall'analisi condotta sul punto anche dal consulente tecnico d'ufficio – ha offerto in comunicazione la serie sostanzialmente completa degli estratti conto - liste movimenti, riassunti scalari e conteggio competenze -, relativi all'intero periodo di attività del rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza (cfr. doc. nn. 3-6 monitorio).

A tal proposito si rendono necessarie le seguenti precisazioni.

Per un verso, non si ritiene di potere condividere, le peraltro generiche eccezioni sollevate da [REDACTED] in atto di citazione in opposizione in merito al comportamento contrario a buona fede e a correttezza tenuto dalla banca nell'ambito della fase stragiudiziale di recupero del proprio credito. In ogni caso legittimo è da considerarsi il diritto della banca creditrice di agire per il recupero del saldo debitorio del conto corrente estinto con passaggio a sofferenza, nonché di accettare o meno, mediante le proprie procedure decisorie interne e con manifestazione di volontà ad opera dei soggetti competenti e legittimati a vincolare l'istituto di credito all'esterno (cfr. doc. nn. 3, 4 e 5 parte opponente). Così

come, alla luce della documentazione contrattuale in atti, senza dubbio legittimo è l'esercizio ad opera della banca del proprio diritto di revoca degli affidamenti concessi al correntista in linea con la pattuizione regolarmente e specificamente sottoscritta ex art. 1341 comma 2, c.c. da [REDACTED] – società che non può certamente rientrare nella nozione di consumatore di cui alla disciplina consumeristica – contenuta all'art. 3 del regolamento contrattuale e che prevede la facoltà di revoca degli affidamenti da parte della banca in qualsiasi momento e mediante comunicazione scritta.

Per altro verso, è necessario in ogni caso e sin d'ora precisare che, alla luce delle complessive allegazioni assertive e probatorie delle parti, l'accertata limitata carenza di alcune liste dei movimenti relative ai primi mesi di apertura del rapporto di conto corrente ordinario, in presenza della restante serie completa degli estratti scalari, non può di per sé dirsi ostativa al complessivo ricalcolo del saldo di conto corrente, dovendo ritenersi ammissibile ed essendo stato comunque possibile per il CTU provvedere alla ricostruzione oggettiva e puntuale delle operazioni bancarie succedutesi nel lungo periodo temporale di operatività del contratto di conto corrente analizzato (2009 – 2018).

Inoltre, lo stesso consulente tecnico d'ufficio non ha dato atto di specifiche difficoltà nel ricalcolo tecnico del saldo di conto corrente predisposto, in conformità al quesito assegnatogli.

In ultima analisi, sempre sul punto, occorre certamente richiamare l'orientamento giurisprudenziale, applicabile alla specie, in base al quale nei rapporti bancari di conto corrente, riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente ed essendo il correntista nella sostanza convenuto in giudizio, ai fini dell'accertamento del rapporto dare/avere possono essere utilizzati anche ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto e possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Cass. n. 11543 del 02.05.2019 e Cass. n. 1550 del 19.01.2022).

Ci si limita, pertanto, ad evidenziare che dagli atti non emerge una specifica e tempestiva contestazione degli estratti conto prodotti dalla banca già in sede monitoria, né prima dell'introduzione del procedimento per ingiunzione né durante la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo ad opera del correntista, non avendo parte opponente rilevato tempestivamente la mancanza delle liste dei movimenti relative ai primi due trimestri. Inoltre è necessario sottolineare come, in ogni caso, [REDACTED]

[REDACTED] nell'ambito della proposta transattiva inoltrata alla banca prima nell'instaurazione del presente giudizio di opposizione ha dato atto di come a quella data il conto corrente ordinario n. 60/01/00582 presentasse "un saldo negativo pari a euro 78.373,48" (cfr. doc. n. 3 parte opponente).

Ciò doverosamente premesso, senza dubbio infondate sono la maggior parte delle doglianze sollevate in opposizione da parte opponente relative al rapporto bancario azionato in monitorio, ad eccezione della necessaria ripetizione dell'indebito oggettivo accertato a titolo di commissioni omnicomprendenti addebitate nel periodo compreso tra il secondo trimestre 2012 e il primo trimestre del 2016 e che non risultano pattuite per iscritto tra le parti contraenti.

In primo luogo, in via assorbente e di ragione più liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), si rileva l'assoluta genericità ed in ogni caso infondatezza delle doglianze formulate, carenti in parte sotto il profilo dell'allegazione specifica dei fatti posti a proprio fondamento ed in parte sotto il profilo probatorio in senso stretto, in quanto la ricostruzione di parte opponente e della relativa consulenza econometrica di parte non appare condivisibile alla luce degli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché per le seguenti ragioni tecniche e giuridiche.

In particolare, le doglianze di parte opponente in termini di illegittima capitalizzazione degli interessi e violazione della normativa in materia di anatocismo bancario, nonché di usurarietà dei tassi di interesse



sollevate in opposizione dal correntista non sono specificamente allegare e in ogni caso risultano smentite dalla documentazione bancaria in atti.

Per un verso, si ricorda che in base all'evoluzione normativa in materia di anatocismo bancario nell'anno 2009, a cui risale l'apertura del conto corrente in oggetto e alla documentazione contrattuale sottoscritta dal correntista (cfr. doc. n. 2 monitorio), non sussistono profili di illegittima capitalizzazione degli interessi, stante l'espressa pattuizione di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi ovvero "*Trim. dare / avere*".

Come noto, infatti, il primo atto fondamentale in materia di anatocismo bancario è stato l'entrata in vigore della novella dell'art. 120 T.U.B. intervenuta con d. lgs. n. 342/1999 e della conseguente delibera CICR di attuazione. Tale disciplina ha comportato la previsione obbligatoria, nel testo contrattuale, della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, che nel contratto di conto corrente deve dunque essere la stessa sia per gli interessi debitori che per quelli creditori. A far data dal 1.7.2000, nei contratti conformi alle previsioni di legge, la clausola anatocistica deve quindi ritenersi valida. Il quadro normativo ha poi subito un successivo mutamento a decorrere dall'1.01.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. è stato modificato dalla l. n. 147/2013 prevedendo che "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*". Tale delibera CICR di attuazione è stata successivamente emanata solo in data 3.08.2016.

Per altro verso, in tema di usurarietà dei tassi di interesse, si ricorda che il TEG, tasso effettivo globale, con cui deve essere effettuata la comparazione ai fini dell'indagine in ordine al superamento dei tassi soglia usura, è unicamente quello al momento della pattuizione degli interessi, non avendo più rilievo il fenomeno dell'usura sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n. 24675 del 2017), eccepita da parte opponente.

Inoltre, parte opponente, non assolvendo al proprio onere probatorio, ha genericamente dedotto l'intervenuto superamento del tasso soglia usura, senza indicare né lo specifico tasso contrattuale ritenuto illegittimo (corrispettivo o di mora) né il puntuale e corretto tasso soglia di riferimento, in base al relativo decreto ministeriale di rilevazione del TEGM e al periodo e alla categoria omogenea di operazioni; non facendo corretta applicazione di condivisibili orientamenti giurisprudenziali, che richiedono l'applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia con valore vincolante e non altre formule di calcolo per la ricostruzione del TEG e la verifica relativa all'usurarietà dei tassi, in relazione alla disciplina di cui alla l. n. 108 del 7.03.1996.

In ultima analisi, tutto ciò premesso si ribadisce che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice, atteso quanto sopra esposto, è inammissibile, in quanto sarebbe stata assolutamente esplorativa, anche tenuto conto delle allegazioni del tutto generiche e sfornite di prova prodotte dalla parte istante.

In secondo luogo, sempre nell'ottica di chiarire il perimetro entro cui è stato condotto l'accertamento tecnico necessario ai fini del decidere e di precisare la documentazione che deve essere posta alla base della ricostruzione contabile del saldo debitorio affidata al CTU, in base ai criteri di riparto dell'onere della prova nonché agli orientamenti giurisprudenziali ritenuti applicabili al caso di specie, è necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla doglianza formulata da parte opponente in relazione alla pretesa mancata pattuizione del tasso di interesse ultralegale intra fido.

A tal proposito, premesso che nell'ambito del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non parrebbe emergere l'espressa volontà di parte opponente di procedere al rituale allargamento del *thema decidendum*, proponendo formale domanda riconvenzionale in relazione ai diversi contratti bancari di apertura di credito su conto corrente - non azionati dalla banca in sede monitoria - e ai pretesi illegittimi addebiti intervenuti sul conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582, si ricorda in ogni caso che, in base ai principi generali in precedenza già richiamati e nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per la ripetizione dell'indebito, allegando la nullità delle clausole contrattuali e l'illegittimità degli addebiti, quest'ultimo è onerato della produzione del contratto di apertura del rapporto e dei relativi estratti conto.

Sul punto, integralmente richiamato quanto già affermato nel precedente paragrafo di motivazione, si precisa, inoltre, che in sede di giudizio di cognizione in cui viene proposta opposizione a decreto ingiuntivo non è consentito un allargamento del *thema decidendum* così come rinveniente dalla fase monitoria, salva la possibilità per parte opponente, che assume la veste di convenuto in senso sostanziale, di proporre domanda riconvenzionale ovvero un'autonoma azione, attraverso la quale richiedere un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte, ampliando così l'oggetto della causa e di conseguenza onerando la parte che l'ha formulata di provarne i relativi fatti costitutivi.

In ogni caso e anche a voler ritenere ammissibili le doglianze formulate da parte opponente in via riconvenzionale, è necessario rilevare che il relativo onere della prova in capo a chi agisce non è stato adeguatamente assolto.

Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti bancari sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente.

Ci si limita a ricordare in generale, infatti, che nei rapporti contrattuali bancari il cliente vanta il diritto alla consegna di un esemplare del contratto e degli estratti conto periodici, nonché di copie o duplicati di quanto già inviatogli nel corso del rapporto, secondo la disciplina contenuta nel Titolo VI del T.U.B. (Testo Unico Bancario d. lgs. n. 385 del 1.09.1993), significativamente intitolato "*Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti*".

In particolare, l'art. 117 T.U.B. – come sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 – dispone che tutti i contratti bancari sono redatti per iscritto "*e un esemplare è consegnato ai clienti*".

A propria volta, poi, il successivo art. 119 T.U.B. – come modificato prima dall'art. 24, comma 2, d.lgs. 9 agosto 1999, n. 342 e poi interamente sostituito dall'articolo 4 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 – innanzitutto, al comma 1, pone l'obbligo a carico della banca di fornire al cliente "*in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso*", alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Per i rapporti regolati in conto corrente poi, il comma 2 precisa che l'estratto conto deve essere inviato al cliente "*con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile*", mentre il comma 3 aggiunge che gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento, in mancanza di opposizione per iscritto.

Inoltre, una maggiore tutela è stata contemplata dall'art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993), in base alla quale testualmente "*il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione*".

Tale possibilità è facoltizzata e disciplinata dalla legge di settore e costituisce un diritto soggettivo autonomo in capo ai soggetti legittimati, che trova senza dubbio fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del generale principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso che esso attribuisce ai predetti soggetti il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato.

La giurisprudenza di legittimità è consolidata, in aggiunta, nell'affermare che questa norma riconosce al cliente della banca il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale ivi fissato e che comunque non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la

richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte (cfr. Cass. n. 5091 del 15.03.2016).

Inoltre, si precisa, per un verso, che in relazione ad un tale diritto soggettivo ad ottenere la consegna di copia della documentazione bancaria richiesta, nei limiti di legge, non assume alcun rilievo dirimente l'utilizzazione che in concreto il cliente intende fare della documentazione (cfr. già Cass. n. 15669 del 13.07.2007) e, per altro verso, che in ogni caso netta è la distinzione sussistente tra obbligo di conservazione delle scritture contabili da parte degli imprenditori ed in particolare delle banche e l'onere della prova che incombe sulle medesime banche che agiscono in giudizio per un proprio credito vantato nei confronti del cliente. Infatti, a quest'ultimo proposito, come noto, in giurisprudenza viene a più riprese ribadito che *"la banca non può sottrarsi all'assolvimento dell'onere probatorio che le incombe (quale attore in senso sostanziale) invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, atteso che non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile, previsto dall'art. 2220 c.c. e dall'art. 119, comma 4, TUB, con quello di prova del proprio credito"* (cfr. Cass. n. 13258 del 25.05.2017).

Da ciò si evince come che la banca, come ogni altro imprenditore commerciale è soggetta alla disciplina prevista dal codice per l'imprenditore commerciale ed in particolare alla disciplina della conservazione delle scritture contabili che per il dettato dell'art. 2220 c.c. *"devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione"* e, peraltro, il termine decennale obbligatorio di conservazione dei documenti è specificamente confermato dall'art. 119, comma 4, T.U.B. proprio nella parte in cui fa espressamente fa al diritto del cliente di ottenere *"copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni"*.

Ciò ricostruito, in ultima analisi, è senza dubbio necessario dare atto del sostanziale contrasto che allo stato si registra in giurisprudenza in relazione ai rapporti tra il diritto sostanziale di cui all'art. 119 T.U.B. e l'istituto processuale di cui all'art. 210 c.p.c., effettuando le seguenti precisazioni.

Da un lato, infatti, si deve richiamare l'orientamento che allo stato appare maggioritario nell'ambito della giurisprudenza di legittimità ed in base al quale *"il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante"* (cfr. Cass. n. 3875 del 8.02.2019, conformi Cass. n. 11554 del 11.05.2017, Cass. 31650 del 4.12.2019 e Cass. n. 24181 del 30.10.2020).

Dall'altro, occorre certamente mettere in evidenza anche il contrapposto orientamento molto diffuso nella giurisprudenza soprattutto di merito e da ultimo avallato anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione – condiviso anche dallo scrivente giudice – che esclude la possibilità di avvalersi direttamente in sede giudiziale dell'art. 119, comma 4, T.U.B. se non sia stata preventivamente avanzata nei confronti della banca l'istanza prevista dalla norma e la banca non abbia ottemperato nel termine – tesi della pregiudizialità.

In particolare, si richiama la massima giurisprudenziale per cui *"il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato"* (cfr. Cass. n. 24641 del 13.09.2021, anche con riferimento all'inammissibilità della richiesta per la prima volta in sede di consulenza tecnica preventiva).

Il condivisibile ragionamento posto alla base di una tale statuizione è insito proprio nel fatto che il principio di prossimità o vicinanza alla prova, in quanto canone eccezionale rispetto al principio generale dell'onere della prova e alla relativa ordinaria ripartizione, deve trovare una pregnante legittimazione, che non può esaurirsi nella diversità di forza economica dei contraenti, essendo in ogni caso il cliente onerato di provare la propria impossibilità di acquisire altrimenti la documentazione bancaria, ferma la già richiamata disciplina di settore che impone la previa consegna.

Nel caso di specie, si osserva che parte opponente si è limitata a dedurre genericamente la mancanza di pattuizione scritta relativa ai tassi di interesse intra fido ovvero presupponendo diversi contratti di apertura di credito che non sono stati prodotti in atti ad opera della banca ingiungente, la quale ha agito in sede monitoria con riferimento al saldo di conto corrente ordinario di corrispondenza, in relazione al quale il relativo contratto riporta le pattuizioni scritte dei tassi di interesse creditore e debitore per scoperto di conto corrente (cfr. doc. n. 2 monitorio e consulenza tecnica d'ufficio pag. 24). Peraltro, si osserva che parte opponente ha espresso le proprie doglianze, senza peraltro mettere in dubbio la sussistenza di una pattuizione scritta delle relative e diverse condizioni economiche. Dunque, essendo onerata della relativa produzione la parte che agisce deducendo la nullità, ovvero nel caso di specie parte opponente, e stante il difetto di produzione della documentazione contrattuale posta a fondamento delle questioni sollevate sul punto in riconvenzionale dal correntista, ne consegue il rigetto per carenza di adeguata prova delle richieste formulate da parte opponente [redacted] che non ha adeguatamente provato eventuali difformità del tasso intra fido applicato rispetto al tasso debitore pattuito in relazione al diverso solo dedotto rapporto di apertura di credito su conto corrente.

In aggiunta, si devono richiamare le risultanze dell'accertamento condotto dal CTU sul punto per risulta negli anni 2009, 2010 e 2011 è stato comunque applicato al rapporto di conto corrente ordinario un tasso debitore per scoperto di conto inferiore al 3% del tasso contrattualmente pattuito (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 25).

In aggiunta e sempre a tal proposito, occorre rilevare l'assorbente carenza sul piano della specifica allegazione e della tempestiva contestazione da parte correntista della violazione della disciplina di cui all'art. 118 T.U.B., disciplina prevista a pena di inefficacia della variazione unilaterale peggiorativa e non già a pena di nullità della stessa.

Sul punto, in sintesi, si ricorda che il T.U.B. ovvero il d. lgs. n. 385 del 1.09.1993 prevede la possibilità di variare in senso sfavorevole per il cliente il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, a patto che tale potere sia espressamente indicato nel contratto e la relativa clausola sia specificamente approvata dal cliente. A fronte della presenza in contratto di una pattuizione espressa circa la possibilità di modifica unilaterale delle condizioni economiche, la validità della relativa variazione è subordinata all'osservanza delle disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali con la clientela. In particolare, l'art. 118 T.U.B. specifica che le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dalla CICR al fine di consentire al cliente di esercitare il proprio diritto di recesso, entro i termini previsti contrattualmente senza penalità.

Nella specie, alla luce dell'analisi delle allegazioni e delle deduzioni di parte opponente in atto di citazione - primo atto difensivo a fronte della pretesa creditoria e della documentazione bancaria azionata in sede monitoria dalla banca - e ferma verifica condotta dal consulente tecnico d'ufficio in ordine alla valida pattuizione contrattuale ex art. 14 specificamente sottoscritta relative alla possibilità per la banca di operare modifiche, anche sfavorevoli per il correntista, con comunicazione delle eventuali variazioni intervenute nei modi e nei tempi di legge ai sensi dell'art. 118 T.U.B. (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 11), è necessario rilevare che occorre fare applicazione ai fini del ricalcolo anche delle modifiche unilaterali peggiorative per il correntista intervenute in forza della relativa clausola vessatoria specificamente sottoscritta dal correntista e non tempestivamente e ritualmente contestate.

In terzo luogo, invece, coglie nel segno la doglianza attorea in termini di carenza di forma scritta delle commissioni omnicomprendenti addebitate dalla banca al correntista nel corso del rapporto, avendo ciò puntualmente trovato l'avallo degli approfondimenti tecnici condotti.

Sul punto, ferma la necessità di forma scritta imposta a tutela del correntista dalla disciplina di settore (art. 117 T.U.B.), si rileva che gli addebiti risultanti dagli estratti di conto corrente a titolo di commissioni omnicomprendenti - individuati dal CTU in euro complessivi 933,49 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 20) - risultano privi di espressa pattuizione, sia nell'ambito del contratto di apertura di conto corrente ordinario di corrispondenza del 25.02.2009 sia nell'ambito di comunicazioni o diversi accordi di variazione delle condizioni applicate intercorsi tra le parti, non prodotti in atti (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 18).

Pertanto, certamente fondata è la relativa doglianza di nullità per mancata pattuizione della clausola relativa all'addebito di commissioni e, dunque, le somme addebitate a tale titolo di commissioni omnicomprendenti, non pattuite in linea con la disciplina di cui all'art. 117 *bis* T.U.B. e al decreto n. 644 del 30.06.2012 nel periodo compreso tra il 30.06.2012 e il 31.12.2017 devono essere oggetto di espunzione in sede di ricalcolo del saldo di conto corrente.

In sintesi ed in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle operazioni di ricalcolo del conto corrente condotte dal consulente tecnico d'ufficio in base agli estratti conto completi e alle pattuizioni contrattuali ritualmente sottoscritte dal correntista e prodotte in atti, risulta che, la banca è creditrice della società correntista [REDACTED] per la minor somma, al netto degli addebiti di competenze illegittime, di euro 77.300,57, saldo passivo del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582 ricalcolato alla data di chiusura dello stesso per passaggio a sofferenza avvenuto in data 28.03.2018 (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 20).

#### **In merito alle spese di lite e ai costi di consulenza tecnica d'ufficio**

Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per tutte le fasi, in base al valore della controversia, che ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 va determinato sulla base del criterio del *decisum*. Si ricorda, infatti, che la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.

Nel caso di specie, il criterio della soccombenza, come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuno che le spese di lite siano integralmente poste a carico di parte opponente, di fatto del tutto soccombente, sia con riferimento alle eccezioni pregiudiziali/preliminari sollevate, sia con riferimento al merito, in quanto il correntista in questa sede è stato comunque condannato al pagamento del saldo debitorio di conto corrente, solo in minima parte ridotto rispetto alla pretesa creditoria azionata con ricorso per decreto ingiuntivo (euro 933,49 per addebiti illegittimi di commissioni omnicomprendenti).

In ultima analisi e per analoghe ragioni, anche i costi della consulenza tecnica d'ufficio sono definitivamente posti a carico di parte opponente che vi ha dato causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca R.G. n. 2053/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione proposta da parte opponente [REDACTED] unicamente in relazione agli illegittimi addebiti a titolo di commissioni omnicomprendenti accertati, RIGETTANDOLA per il resto, per le ragioni e nei limiti di cui in motivazione.
2. REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 532/2018.

3. ACCERTA e DICHIARA che il saldo ricalcolato di conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582 alla data del passaggio a sofferenza ovvero in data 28.03.2018 è pari ad euro - 77.300,57, a debito per il correntista.

4. CONDANNA complessiva parte opponente [REDACTED] al pagamento a favore di parte opposta Banca Credito di Romagna s.p.a., ora Solution Bank s.p.a. della somma di euro 77.300,57, a titolo di saldo passivo ricalcolato del conto corrente ordinario di corrispondenza n. 60/01/00582, oltre interessi convenzionali dal 29.03.2018 alla data di proposizione della domanda giudiziale ed interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.

5. CONDANNA parte opponente [REDACTED] al pagamento a favore di parte Banca Credito di Romagna s.p.a., ora Solution Bank s.p.a. delle spese di lite che si liquidano in euro 13.430,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

6. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opponente [REDACTED]

Forlì, 8 maggio 2022

Il Giudice  
dott.ssa Giorgia Sartoni